Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione AVCP 1, 1+ e 2+

Valido dal 24/11/2025

Indice delle Revisioni		
Rev	Data	Motivazione
0	*14/06/2024*	*Emissione del documento* *Sostituisce **Reg3a-b-c_All.1 Condizioni generali di contratto rev3** e **Reg.3d Requisiti amministrativi comuni ai Reg.ti 3a/b/c rev5** per tutti aspetti contrattuali e amministrativi riferiti alle attività del CAB/NB separandoli da quelli riferiti alle attività dei laboratori autorizzati circ. Min. 7617, 7618, 633 e alle attività di Certificazione del Sistema di Controllo della Produzione di Calcestruzzo confezionato con Processo Industrializzato*
1	*31/01/2025*	*Inseriti § 15.2 "Cause di Sospensione" e 15.2.1 "Durata del periodo di sospensione"*
2	*30/06/2025*	*Modificato § 16 "Obblighi in caso di revoca Sospensione o Revoca del certificato di sistema, prodotto"* *Inserito §7.2.1 "Obblighi di tenuta e pubblicazione del Registro Aziende Certificate"*
3	*30/10/2025*	*Aggiornati* *§5.4.1 "Campionamento"* *§5.4.2 "Gestione del controcampione"* *§8.3 "Obblighi per l'emissione delle certificazioni di prodotto, processo e servizio a seguito di transfer da altro CAB- NB"* *§14 "Sospensione del certificato di sistema, prodotto"* *§16 "Obblighi in caso di Sospensione o Revoca del certificato di sistema, prodotto"* *Inseriti* *§14.1" Durata del periodo di sospensione"* *§14.2 "Revoca della sospensione e Ripristino della Certificazione"*
4	*24/11/2025*	*Inserito § 8.2 con integrazione disposizione emissione certificati*
5	07/08/2026	Aggiornato Cap. 14 e 15 "comunicazione decisione di sospensione e/o revoca"

Sommario

0 – Introduzione al regolamento - Scopo e Campo di applicazione 5

1 – Definizioni 5

2 – Imparzialità, indipendenza e integrità 6

2.1 Generalità 6

2.2 Gestione dell'imparzialità, indipendenza e trasparenza 6

2.3 Riservatezza, Protezione dei dati personali 6

3 – Competenza del personale 6

4 – Natura dell'attività 7

4.1 Impegno contrattuale 7

4.1.1 Obblighi del CAB-NB 7

4.1.2 Obblighi del Committente 7

4.2 Esclusioni 7

4.3 Conflitto di interessi 7

5 – Oggetto della valutazione della conformità e norma di riferimento 7

5.1 Oggetto della valutazione della conformità 7

5.2 Dati del Cliente 8

5.3 Estensione della certificazione 8

5.4 Conduzione della verifica/prova di laboratorio o in sito 8

5.4.1 Campionamento 8

5.4.2 aspetti contrattuali vincolanti per la gestione dei contro-campioni 8

6 – Requisiti cogenti relativi all'oggetto della valutazione della conformità e limiti di controllo di legalità 9

7 – Accesso alle informazioni 9

7.1 Obblighi dell'Organizzazione 9

7.2 Obblighi dell'Organismo 10

7.2.1 Obblighi di tenuta e pubblicazione del Registro Aziende Certificate 10

8 – Obbligo di mantenimento dei requisiti di sistema, di prodotto ed eventuali modifiche 11

8.1 Obblighi per certificazione di prodotto, processo e servizio 11

8.2 Obblighi per l'emissione delle certificazioni del Controllo del processo di produzione dei prodotti da costruzione – Sistema 2+ 11

8.3 Obblighi per l'emissione delle certificazioni delle caratteristiche o della prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione – Sistema 1, e 1+ a seguito di prove di laboratorio 11

8.4 Obblighi per l'emissione delle certificazioni di prodotto, processo e servizio per transfer da altro CAB- NB ... 12

9 – Verifiche ispettive e sicurezza sul luogo di lavoro 12

10 – Modifiche del processo di certificazione, verifica/ispezione e prova 12

11 – Facoltà di utilizzo di risorse esterne 13

11.1 Gestione ricusazioni Verificatori e/o subappaltatori 13

12 – Compensi dovuti al CAB-NB 13
12.1 Compensi e rimborsi 13
12.2 Tariffari 14
12.3 Termini di pagamento, fatturazione e interessi per ritardo 14
13 – Durata del contratto 14
14 – Sospensione del certificato di sistema, prodotto 14
14.1 Durata del periodo di sospensione 15
14.2 Revoca della sospensione e Ripristino della Certificazione 15
15 – Revoca del certificato di sistema, prodotto 16
15.1 Cause di revoca 16
16 – Obblighi in caso di Sospensione o Revoca del certificato di sistema, prodotto 16
17 – Limiti della Certificazione e responsabilità 17
17.1 Limiti per certificazione di sistema 17
17.2 Limiti per certificazione di prodotto, processo e servizio 17
17.3 Limiti per l'emissione delle certificazione di prodotto a seguito di prove di laboratorio 17
18 – Limitazione di responsabilità 17
19 – Codice Etico (EX DLGS 231/2001) 17
20 – Clausola di decadenza 18
21 – Uso del marchio 18
21.1 Generalità 18
21.2 Regole particolari per l'uso del marchio relativo alle certificazioni di prodotto 19
22 – Comunicazione e pubblicità da parte delle organizzazioni 19
23 – Rinuncia, sospensione, revoca dell'accreditamento e/o autorizzazione (quando applicabile) 19
24 – Trattamento dati personali 19
25 – Foro competente/arbitrato 20
26 – Ricorsi, segnalazioni e reclami 20
26.1 Modalità operative di gestione dei reclami e dei ricorsi 20
26.1.1 Segnalazioni e Reclami 21
26.1.2 Ricorsi 21
27 – Sanzioni commerciali 22

0 – Introduzione al regolamento - Scopo e Campo di applicazione

Questo documento definisce le disposizioni gestionali – amministrative e le condizioni generali di contratto applicate da TECNOCONTROLLI S.r.l. ai fini della Certificazione del controllo della produzione in fabbrica Sistema 2+ e delle caratteristiche della prestazione dei materiali da costruzione Sistema 1+, 1 e le disposizioni che l'Azienda/Persona richiedente deve seguire per ottenere e mantenere la certificazione.

Il regolamento recepisce inoltre le indicazioni derivanti dal Comitato di Controllo e Garanzia (CCG) di TECNOCONTROLLI, organo di supervisione e di indirizzo a tutela della compliance aziendale.

TECNOCONTROLLI si è dotata di un meccanismo di salvaguardia dell'imparzialità costituito dai rappresentati delle parti interessate significative, in particolare le associazioni e gli enti rappresentativi di interessi collettivi, denominato Comitato Salvaguardia Imparzialità e Indipendenza (per brevità CSI), chiamato a supervisionare le attività di certificazione e intervenire in caso di controversia o dubbi interpretativi in merito all'operatività dell'Organismo.

Il CCG vigila a campione sulla corretta applicazione del presente regolamento e di quelli tecnico/operativi ad esso collegati e relativi all'operatività della TECNOCONTROLLI in qualità di Organismo di Valutazione della Conformità (CAB) Accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e Notificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 305 del 9 /03/2011 ss.mm.

TECNOCONTROLLI in applicazione del proprio Codice Etico ha predisposto il presente regolamento con le condizioni generali di contratto la cui accettazione è vincolante sia per l'Organismo che per le Organizzazioni committenti.

Le condizioni generali di contratto vengono riesaminate annualmente e possono essere confermate o modificate a insindacabile giudizio della stessa Tecnocontrolli, la quale è tenuta a informare le Organizzazioni con le quali ha contratti in essere che possono, in caso di mancata accettazione delle modifiche unilaterali, di recedere dal contratto in essere senza preavviso e senza alcuna penale, previo pagamento dei servizi erogati da Tecnocontrolli fino alla data di rescissione.

1 – Definizioni

Certificato: il documento rilasciato da Tecnocontrolli ad esito positivo dell'attività di verifica/prova che può assumere anche denominazioni diverse da quelle specificate quale a titolo esemplificativo "attestato", "dichiarazione", "rapporto", etc.

Certificazione di conformità e certificazione: la verifica positiva da parte di Tecnocontrolli circa la conformità del sistema/prodotto al documento normativo di riferimento che consente il rilascio del "certificato" nel senso predetto.

Documento normativo: significa il documento (o l'insieme di documenti) che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati, rispetto ai quali Tecnocontrolli compie la sua attività di verifica della conformità.

Organizzazione: cliente, il soggetto che stipula il contratto con Tecnocontrolli cui si applicano le presenti condizioni.

Organismo di Accreditamento: significa l'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento.

Organismo Notificato: un organismo di valutazione della conformità che è stato notificato da uno Stato membro in conformità alla normativa di riferimento

Attività di accreditamento: significa attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabili da norme armonizzate oltre ad ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.

Sistema/prodotto: significa il sistema ovvero il prodotto che sono oggetto di verifica da parte di Tecnocontrolli, come specificato nei documenti contrattuali. Le disposizioni contenute nel presente documento che si applicano alla sola verifica su sistema ovvero alla sola verifica su prodotto, sono espressamente indicate.

Ispezione: esame di un prodotto, di un processo e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di giudizi professionali, a requisiti generali.

2 – Imparzialità, indipendenza e integrità

2.1 Generalità

La Tecnocontrolli opera in conformità con i requisiti di imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza previsti per ciascuna tipologia di servizi di laboratorio e di certificazione resi. I rischi correlati agli aspetti di imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza sono analizzati specificatamente a livello di Risk Assessment.

I possibili rischi individuati sono trattati, ai fini della prevenzione/riduzione, a tutti i livelli possibili (legale, organizzativo, disciplinare).

I regolamenti di gestione delle attività di prova, certificazione e ispezione contengono disposizioni puntuali per le singole attività svolte nell'abito dei vari processi per assicurale l'applicazione dei criteri di imparzialità, riservatezza e trasparenza;

Il presente Regolamento contiene:

- le disposizioni previste a livello di Sistema volte a garantirne l'imparzialità e la fiducia da parte della committenza nelle attività di laboratorio e di certificazione svolta;
- le disposizioni attuate in materia di gestione dei flussi di comunicazione e di trattamento dei dati personali e riservati.

Il personale, interno e/o esterno, è sempre monitorato nei comportamenti e verificato annualmente per prevenire il rischio di conflitto d'interessi che possa ledere la fiducia della committenza nelle attività della Tecnocontrolli.

2.2 Gestione dell'imparzialità, indipendenza e trasparenza

TECNOCONTROLLI opera in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi, finalizzati all'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura e assicura l'accesso a detti servizi a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

TECNOCONTROLLI è responsabile dell'imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità e non consente che essa sia compromessa a causa di pressioni di natura commerciale, finanziaria o di altro tipo.

Allo scopo ha istituito un Comitato di Controllo e Garanzia (CCG) per le attività di Certificazione e prova e un Comitato di Salvaguardia dell'imparzialità (CSI).

2.3 Riservatezza, Protezione dei dati personali

Oltre a quanto stabilito dai singoli Regolamenti "operativi"[1] la Tecnocontrolli ha predisposto un apposito Regolamento (Reg-2 Gestione Comunicazioni & Privacy) con il quale recepisce le disposizioni delle Norme UNI CEI EN ISO/IEC di riferimento per le singole attività specifiche oggetto di accreditamento/notifica e gli adempimenti di cui al Regolamento UE 2016/679 nonché dal DL 101_2018 (conciliazioneL196-GDPR).

3 – Competenza del personale

In relazione al sistema di certificazione/ispezione pertinente la Tecnocontrolli mette a disposizione personale conforme, per competenza e numero, alle disposizioni di cui alle leggi cogenti di riferimento.

In qualità di CAB/NB per la certificazione Sistema 1, 1+ e 2+ nell'ambito Regolamento n. 305/2011, ai sensi del D.lgs. n.106 del 6/6/2017 e del Decreto PCSLP n. 2013 del 8 luglio 2015, ha messo a disposizione un organico interno composto da:

- un Direttore Tecnico, in possesso di laurea magistrale, ovvero quinquennale, in ingegneria o in discipline tecnico-scientifiche o equipollente, dotato di specifiche competenze professionale e di esperienza post laurea nello specifico settore dei materiali da costruzione almeno quinquennale;
- due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecnico-scientifiche o equipollente con contratto di lavoro dipendente e continuativo;
- sei addetti, di cui almeno due con profilo tecnico-scientifico.

[1] Reg-3a ur Gestione delle attività di prova - Laboratorio e in sito) / Reg-3b ur (Gestione attività di certificazione FPC2+)

Tutto il personale è stato qualificato in base alle procedure interne al CAB, viene costantemente monitorato e supportato con specifici interventi formativi di aggiornamento tecnico-professionale.

4 – Natura dell'attività

4.1 Impegno contrattuale

4.1.1 Obblighi del CAB-NB

Tecnocontrolli si impegna a svolgere una Valutazione di conformità dell'Oggetto della Valutazione di conformità rispetto ai Documenti Normativi di Riferimento e, in caso di esito positivo, ad emettere i relativi Documenti di conformità. Le obbligazioni del CAB-NB ai sensi del Contratto sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il CAB-NB non assume alcun obbligo circa l'esito positivo della Valutazione di conformità, né in merito all'emissione del Documento di conformità.

I Regolamenti del CAB-NB richiamati a livello contrattuale sono consultabili on line direttamente sul sito web dell'Organismo.

Su richiesta del Cliente, Tecnocontrolli si impegna a rendere disponibili allo stesso le pertinenti informazioni relative al suo modello di governance e ad eventuali possibili coinvolgimenti di altre Società collegate in attività correlate ai Servizi oggetto del Contratto.

4.1.2 Obblighi del Committente

Con la sottoscrizione dell'offerta/contratto, il Committente dichiara di aver preso visione e accettare i contenuti dei Regolamenti espressamente richiamati nel contratto sottoscritto.

4.2 Esclusioni

Sono escluse dall'oggetto del Contratto tutte le attività che possano creare un potenziale Conflitto di interesse quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- le attività di progettazione, costruzione, manutenzione e distribuzione dell'Oggetto della valutazione della conformità;
- le attività di consulenza correlate all'Oggetto della valutazione della conformità;
- l'utilizzo, nell'erogazione dei Servizi oggetto del Contratto, di Personale coinvolto nelle attività riportare ai due precedenti punti.

4.3 Conflitto di interessi

La Società e il Cliente devono esercitare ragionevole cura e diligenza per prevenire qualsiasi azione o condizione che possa determinare un Conflitto di interessi e per rimuovere il Conflitto di interessi eventualmente sorto.

L'Organizzazione riconosce che un potenziale conflitto di interessi possa determinare l'impossibilità per Tecnocontrolli di erogare il proprio servizio. A tale fine si obbliga a comunicare a Tecnocontrolli la ragione sociale dell'eventuale consulente impiegato per lo sviluppo del proprio sistema ed il nominativo delle persone fisiche che svolgano direttamente le attività. L'Organizzazione si obbliga inoltre a comunicare a Tecnocontrolli ogni variazione di tali soggetti.

L'organizzazione riconosce, inoltre, che un potenziale conflitto di interessi possa insorgere anche successivamente alla stipula del contratto e sino al momento della sua completa esecuzione. In tale caso sarà facoltà di Tecnocontrolli recedere dal contratto con efficacia immediata, fermo restando il diritto di Tecnocontrolli ad ottenere il corrispettivo delle prestazioni svolte fino al momento del recesso.

5 – Oggetto della valutazione della conformità e norma di riferimento

5.1 Oggetto della valutazione della conformità

Costituisce oggetto dell'attività di Valutazione della conformità rispetto ai Documenti Normativi di Riferimento solo l'Oggetto della valutazione di conformità indicata nel Contratto.

5.2 Dati del Cliente

Il Cliente è tenuto a dichiarare in fase contrattuale la sede legale, il domicilio fiscale, il codice fiscale, il numero di partita IVA (o equivalente), ovvero a compilare l'apposito modulo raccolta dati (Mod. RDAT - Raccolta Dati CPR-CLS) predisposto dal CAB-NB in ogni parte attinente. Ogni variazione di tali dati dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto dal Cliente alla Società.

5.3 Estensione della certificazione

La certificazione di conformità di un sistema aziendale di controllo del processo di produzione non si estende ai beni prodotti dall'Organizzazione e, pertanto, non può essere utilizzata in accompagnamento agli stessi, o in modo da far ritenere che gli stessi siano coperti da certificazione. Allo stesso modo la certificazione di un prodotto non può essere estesa ad un sistema/processo produttivo.

5.4 Conduzione della verifica/prova di laboratorio o in sito

La valutazione di conformità sarà condotta da Tecnocontrolli sulla base del documento normativo di riferimento espressamente indicato dall'Organizzazione nella domanda di certificazione. Tecnocontrolli potrà operare in tale ambito tanto quale Organismo accreditato/notificato, quanto fuori accreditamento/notifica (salvo che non vi sia un'indicazione contraria da parte dell'Organizzazione che dovrà essere comunicata mediante lettera scritta). Qualora l'accreditamento/notifica sia ottenuta da Tecnocontrolli successivamente al rilascio della certificazione, il certificato potrà essere nuovamente emesso con menzione dell'accreditamento/notifica ottenuta.

NB: le specifiche relative alla conduzione delle attività di prova e certificazione nel perimetro dei mandati e delle norme per le quali Tecnocontrolli è autorizzata al rilascio delle rispettive certificazioni sono definite in dettaglio nel Reg-3b u.r. Gestione attività certificazione Sistemi AVCP 1_1+_2+ disponibile sul sito web www.tecnocontrolli.it ed è espressamente richiamato, unitamente agli altri regolamenti con valenza contrattuale, per presa visione e accettazione nell'offerta/contratto.

5.4.1 Campionamento

Per le verifiche di certificazione AVCP 2+, laddove non diversamente richiesto dal documento normativo di riferimento, i controlli svolti da Tecnocontrolli ai fini della valutazione di conformità del sistema/prodotto avvengono attraverso visite condotte con il metodo del campionamento. Pertanto, il rilascio della certificazione non implica necessariamente la verifica di ogni singolo elemento del sistema, ovvero di ogni singolo esemplare del prodotto, ovvero di ogni singola attività espletata dal personale.

Per le verifiche di certificazione AVCP 1 e 1+ che prevedono la raccolta di campioni di prodotto da parte del CAB per l'esecuzione di prove di laboratorio, il campionamento verrà eseguito dal personale del CAB presso il sito produttivo, deposito e/o centro di distribuzione, secondo quanto previsto dal documento normativo di riferimento, e dal Reg-3b_u.r. Gestione attività certificazione Sistemi AVCP 1_1+_2+ 31.01.2025 mentre le attività di verifica sul controllo del processo produttivo seguono il metodo di campionamento previsti per le verifiche AVCP 2+. Il fabbricante, ove previsto dal documento normativo di riferimento, necessario per la gestione logistica dei campioni, può essere incaricato di effettuare la spedizione dei campioni prelevati e condizionati in fase di prelievo al laboratorio del CAB.

In ogni caso, i campioni prelevati non potranno essere smaltiti, eliminati o riutilizzati dal cliente senza previa autorizzazione scritta da parte del CAB.

5.4.2 aspetti contrattuali vincolanti per la gestione dei contro-campioni

La presente sezione disciplina le modalità di gestione dei contro-campioni prelevati nell'ambito delle attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) ai sensi dei Regolamenti (UE) applicabili, relativi ai cementi contenenti loppa d'altoforno e fibre.
Le disposizioni si applicano ai contro-campioni raccolti in occasione di audit, controlli a campione o prove effettuate per la certificazione ai sensi dei sistemi 1, 1+ e 2.

Prelievo, conservazione e tracciabilità
Il prelievo la conservazione e le eventuali attività di prova sui contro-campioni sono definite al § 5.2.1 del Reg-3b_u.r. Gestione attività certificazione Sistemi AVCP 1_1+_2+, che devono essere richiamate e accettate formalmente dal committente direttamente a livello contrattuale.

Contestazioni e richieste di prove aggiuntive
In caso di contestazione dell'esito delle prove da parte dell'Operatore economico, quest'ultimo è tenuto a comunicarla per iscritto all'Organismo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del rapporto di prova o dalla comunicazione dell'esito tecnico.
L'Operatore può richiedere l'effettuazione di ulteriori prove sul controcampione, specificando:

- la motivazione tecnica della richiesta;
- il tipo di prova richiesta (es. resistenza meccanica, composizione chimica, contenuto di loppa o fibre);
- l'eventuale laboratorio di parte designato, purché accreditato e approvato da Accredia o da altro organismo firmatario EA/MLA.

L'Organismo fornirà conferma scritta della ricezione entro 5 giorni lavorativi, unitamente a:

- le modalità operative previste;
- i costi associati;
- i tempi stimati di esecuzione delle prove.

Responsabilità e limiti
Il Produttore è responsabile della corretta conservazione e identificazione del contro-campione nel periodo indicato, nel rispetto delle condizioni ambientali previste per lo specifico materiale.

Decorso il termine di conservazione, l'Organismo non potrà eseguire ulteriori prove sul contro-campione né essere ritenuto responsabile della non disponibilità del contro-campione.
Le spese relative all'effettuazione di nuove prove sono a carico dell'Operatore richiedente, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
In caso di deterioramento del contro-campione o impossibilità tecnica all'analisi, il produttore informerà tempestivamente l'Operatore, allegando documentazione giustificativa. In tal caso, nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Organismo.

Le presenti disposizioni integrano le Condizioni generali di contratto e si applicano in armonia con le normative applicabili, i documenti normativi di riferimento (es. Linee guida della Commissione Europea, norme armonizzate) e gli obblighi di imparzialità e riservatezza a cui l'Organismo è tenuto.

6 – Requisiti cogenti relativi all'oggetto della valutazione della conformità e limiti di controllo di legalità

L'Organizzazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme per tutto il periodo di vigenza del certificato/della dichiarazione finale a tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, etc., di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti, servizi. L'attività di Valutazione della conformità riguarda solo la conformità dell'Oggetto della valutazione rispetto ai Documenti Normativi di Riferimento e non comporta, pertanto, da parte di Tecnocontrolli alcuna attestazione, certificazione o semplice accertamento del rispetto dei già menzionati requisiti da parte dell'Organizzazione. L'Organizzazione rimane pertanto l'unica responsabile della propria conformità legislativa, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di Tecnocontrolli.

7 – Accesso alle informazioni

7.1 Obblighi dell'Organizzazione

L'Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la messa a disposizione della documentazione inerente al Sistema/Prodotto, l'oggetto per il quale è richiesta la certificazione/validazione e verifica/ispezione e le relative registrazioni, o i provini necessari alla conduzione delle attività di prova in laboratorio corredati della documentazione di identificazione di legge.

L'Organizzazione deve inoltre consentire l'accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto della certificazione/dichiarazione/ispezione ed ai siti di eventuali subappaltatori utilizzati dal Fabbricante:

- al personale incaricato da Tecnocontrolli per le attività di verifica;
- all'Ente di Accreditamento ed all'Ente di Notifica e non anche a tutte le Amministrazioni Competenti (rif. Art. 16 D.lgs.106/2017);

L'Organizzazione si impegna a:

- notificare immediatamente a Tecnocontrolli tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente ad aspetti legati all'oggetto della certificazione/dichiarazione;
- notificare immediatamente a Tecnocontrolli eventuali procedimenti legali in corso inerenti all'oggetto della certificazione/dichiarazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge;
- tenere informato Tecnocontrolli sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

7.2 Obblighi dell'Organismo

Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) relativi alle attività di certificazione/ispezione/ validazione e verifica del sistema/prodotto sono considerati riservati.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione/ispezione validazione e verifica sono riservati solo alle funzioni coinvolte nell'iter di certificazione/validazione e verifica ed all'Organizzazione in oggetto.

Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge a seguito di richiesta delle autorità competenti TECNOCONTROLLI ne dà avviso all'Organizzazione a mezzo PEC;

nei casi regolati dalle leggi cogenti in riferimento obblighi di comunicazione del CAB previsti dall'art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011 e dal p.to 5.4 dell'Allegato D del D. lgs. n. 106/2017, l'Organizzazione è considerata edotta di tali obblighi in quanto qui richiamati e ulteriormente citati **nel Reg-2 u.r. Gestione Comunicazioni & Privacy Par. 4.2.**

N.B. Tutti i Regolamenti con valenza contrattuale sono disponibili in consultazione sul sito web del CAB_NB.

Tecnocontrolli non sarà responsabile per nessuna perdita dovuta alla fornitura di informazioni false, incomplete o omissive nei documenti dovute agli atti o alle omissioni di qualsiasi soggetto esterno a Tecnocontrolli.

L'Organismo di Accreditamento/Notifica può richiedere la partecipazione di suoi osservatori allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal Tecnocontrolli siano conformi al documento normativo di riferimento. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra la Tecnocontrolli e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, non potrà essere rilasciato/a il certificato/la dichiarazione.

In relazione alla segnalazione da parte dell'Organizzazione di eventuali "procedimenti legali" relativi ad aspetti legati all'oggetto della certificazione/dichiarazione, Tecnocontrolli potrà eseguire visite di controllo/ispezioni straordinarie ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato/dichiarazione ovvero altri provvedimenti ai sensi della normativa applicabile, in base alla gravità e all'impatto dell'evento verificatosi.

Sebbene Tecnocontrolli operi nel pieno rispetto del segreto professionale a tutela delle organizzazioni da essa certificate, quest'ultime, con la sottoscrizione del CCFPC_CPR u.r. (Contratto-Domanda Certificazione CPR) dichiarano di essere a conoscenza delle casistiche in cui l'Organismo non è tenuto al rispetto del segreto professionale ai sensi dell'Art. 43 p.to 10 Reg. 305[2] e art. Art. 27 comma 2 D.lgs.106/2017[3].

7.2.1 Obblighi di tenuta e pubblicazione del Registro Aziende Certificate

Tecnocontrolli in qualità di CAB Notificato (Reg.UE 305/2011) è responsabile della tenuta di apposito registro delle aziende certificate peri i mandati autorizzati.

Il registro:

- rispetta i requisiti di tenuta e aggiornamento previsti dal D.Lgs. 16 giugno 2017 , n. 106 (§ 5.5 - Mod.7);
- oltre alle informazioni previste riporta anche lo "storico" del certificato in modo da fornire indicazioni anche riferimento a eventuali periodi di sospensione;

[2] *"Il personale dell'organismo notificato è tenuto al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi dell'allegato V, tranne che nei confronti delle competenti autorità amministrative dello Stato membro in cui svolge le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà."*

[3] *"Le disposizioni di cui al comma 1 (…i soggetti coinvolti nell'applicazione del presente decreto sono obbligati a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare, i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone…) si applicano fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca e la diffusione degli avvertimenti."*

- viene costantemente aggiornato e pubblicato sul sito web del CAB ad ogni nuovo emissione di certificati e/o in caso di modifiche intervenute sullo stato di validità dei certificati emesse;
- oltre alla pubblicazione/aggiornamento sul sito web aziendale viene inviato alle autorità competenti almeno una volta all'anno, in allegato alla relazione sintetica con indicazione dell'attività svolta nell'anno precedente nel settore dei prodotti da costruzione., ai sensi dell'Art. 14 D.Lgs. 16 giugno 2017 , n. 106;

Eventuali sospensioni o revoche sono sempre comunicate contestualmente alla loro emissione alle autorità competenti e al produttore oggetto del provvedimento

8 – Obbligo di mantenimento dei requisiti di sistema, di prodotto ed eventuali modifiche

8.1 Obblighi per certificazione di prodotto, processo e servizio

Ove applicabile, la certificazione viene rilasciata sulla base di verifiche periodiche (eventualmente integrate da verifiche occasionali che, sulla base delle normative applicabili, possono avere anche carattere di non preventiva comunicazione) e quindi in assenza di un accertamento continuato della permanenza dei requisiti necessari al medesimo rilascio. Per tale ragione l'Organizzazione si impegna a mantenere i prodotti, i processi e i servizi certificati conformi ai requisiti richiesti dal documento normativo di riferimento, durante l'intero periodo di validità della certificazione. L'Organizzazione certificata si impegna, inoltre, a tenere le registrazioni degli eventuali reclami che possano essere correlati al mantenimento di detta conformità e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a Tecnocontrolli, nonché di incidenti e/o potenziali incidenti, nel caso di valutazione di conformità di dispostivi medici e delle relative azioni a seguire.

Qualora intervengano o siano prevedibili modificazioni rilevanti ai fini della validità della certificazione (es. variazioni di carattere organizzativo, giuridico, commerciale nell'Organizzazione, modifiche nell'assetto proprietario dell'Organizzazione, variazioni nel sistema di gestione per la qualità, modifiche del tipo, delle caratteristiche originarie, della destinazione dei prodotti), l'Organizzazione deve darne preventiva comunicazione scritta a Tecnocontrolli, che può accettare le variazioni o richiedere l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari.

Qualora Tecnocontrolli, a seguito della comunicazione delle modifiche di cui al punto precedente, richieda l'effettuazione di verifiche straordinarie/supplementari, l'Organizzazione avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione e conseguentemente recedere dal contratto con comunicazione scritta nei trenta giorni successivi a detta richiesta.

8.2 Obblighi per l'emissione delle certificazioni del Controllo del processo di produzione dei prodotti da costruzione – Sistema 2+

Le modalità di certificazione del Controllo del processo di produzione dei prodotti da costruzione – Sistema 2+ sono descritte nell'apposito Regolamento (Reg-3b_u.r. Gestione attività di certificazione S 1_1+_2+).

I certificati vengono emessi solo al termine dell'iter di certificazione comprensivo delle attività di riesame della documentazione di verifica e delibera come indicato nell'apposito allegato Reg-3b_All2 u.r. FLW Iter Amministrativo-operativo 2+

I certificati devono essere emessi o ri-emessi e trasmessi secondo quanto previsto dal § 5.9 dell'allegato D del D.Lgs. del 16/06/2017 n° 106[4].

8.3 Obblighi per l'emissione delle certificazioni delle caratteristiche o della prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione – Sistema 1, e 1+ a seguito di prove di laboratorio

Le prove di laboratorio possono essere seguite solo se i campioni da sottoporre a prova vengono prelevati dal CAB-NB o consegnati in conformità ai requisiti di campionamento, identificazione e rintracciabilità previsti dalle normative di

[4] *(…) " 5.9. È ammessa la firma digitale delle certificazioni ovvero dei rapporti di prova, estensione dei risultati di prova, classificazione. In tal caso si applica il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, riportante il codice dell'Amministrazione Digitale. In tal caso i documenti sono firmati digitalmente, con l'utilizzo anche della marca temporale, ed emessi e conservati in formato pdf/A. La versione originale del documento èquella digitale, firmata digitalmente, e viene trasmessa al richiedente tramite PEC.*

riferimento e a seguito di apposito controllo in accettazione per verificarne la corrispondenza alla richiesta di prova, lo stato di arrivo (es. maturazione, condizionamento, ecc.).

Quando dovesse pervenire una richiesta di presenziare alle attività di prova da parte di Ispettori e/o rappresentanti della Direzione Lavori e/o del Cliente, il Direttore Tecnico del CAB-NB, nell'ambito delle disposizioni di legge, può consentire sotto la sua responsabilità l'accesso durante le attività di prova.

Le modalità di certificazione delle caratteristiche o della prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione – Sistema 1, e 1+ sono descritte nell'apposito Regolamento (Reg-3b_u.r_Gestione attività di certificazione S 1_1+_2+).

8.4 Obblighi per l'emissione delle certificazioni di prodotto, processo e servizio per transfer da altro CAB- NB

Qualora un Fabbricante già in possesso di certificazione di costanza della prestazione del prodotto emessa da un altro Organismo Notificato, voglia trasferire la propria certificazione a Tecnocontrolli, deve inviare il modulo "RDAT u.r. (Raccolta Dati CPR-CLS)" e il Mod. CCFPC_CPR u.r. (Contratto-Domanda Certificazione CPR), disponibili sul sito web del CAB-NB oltre a:

- copia del Certificato di costanza della prestazione del prodotto da "trasferire";
- copia del rapporto dell'ultima sorveglianza eseguita dal CAB-NB che ha rilasciato la certificazione;

Verificato che il certificato sia in corso di validità e che le attività certificate rientrino nell'ambito delle proprie notifiche, emette l'offerta economica per il trasferimento di certificazione.

In tal modo la richiesta viene ricondotta nell'alveo della trattazione delle nuove richieste ed il contratto di servizio tra Tecnocontrolli e il Fabbricante avrà stessi termini e condizioni riportati nelle "Condizioni generali del servizio" incluse nel modulo "CCFPC_CPR u.r. (Contratto-Domanda Certificazione CPR)"

Il Contratto di certificazione se accettato dovrà essere rinviato al CAB-NB completo di tutta la documentazione ivi richiesta inclusa copia conforme della comunicazione di rinuncia inviata al CAB-NB precedente.

La verifica della documentazione inviata operata da Tecnocontrolli, oltre alla verifica della presenza dei requisiti minimi di base previsti dalla norma di riferimento che consentano di procedere con la verifica in campo, prevede:

- il riesame dell'ultimo rapporto di verifica ispettiva condotto dall'Organismo Notificato che ha in carico la certificazione in essere;
- l'esame dell'evidenza della corretta ed efficace gestione dei rilievi emersi in sede di precedenti ispezioni di sorveglianza.

L'Esame documentale si conclude con la valutazione dell'FPC in atto e, quindi con proposta di giudizio di conformità dello stesso FPC, ovvero con proposta di Ispezione di Sorveglianza anticipata rispetto alla scadenza annuale presso il Fabbricante/Sito Produttivo in modo da assicurare al cliente la continuità operativa.

9 – Verifiche ispettive e sicurezza sul luogo di lavoro

Per tutte le attività ispettive e di prova in sito svolte da Tecnocontrolli l'Organizzazione, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire agli Ispettori incaricati un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare.

L'Organizzazione s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa degli Ispettori incaricati da Tecnocontrolli, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

10 – Modifiche del processo di certificazione, verifica/ispezione e prova

È facoltà della Tecnocontrolli modificare o aggiornare il processo di certificazione[5], verifica/ispezione e prova, anche a seguito di modifiche del documento normativo di riferimento o imposte dagli Enti di Accreditamento. In tal caso, Tecnocontrolli dovrà darne comunicazione con anticipo all'Organizzazione, la quale, qualora non intenda conformarsi

[5] *Incluse eventuali modifiche unilaterali alle disposizioni di regolazione dei rapporti contrattuali.*

alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare al contratto per iscritto nei trenta giorni successivi a detta comunicazione.

Eventuali costi per attività di valutazione documentale o in loco derivanti dalle modifiche normative o regolamentari saranno comunque a carico dell'Organizzazione, incluse eventuali maggiorazioni dovute alla variazione delle attività di prova di laboratorio e/o in sito derivanti dalle modifiche normative o regolamentari intervenute successivamente alla stipula dei contratti.

11 – Facoltà di utilizzo di risorse esterne

Nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, Tecnocontrolli potrà avvalersi tanto di personale dipendente, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati e, se previsto dalla normativa cogente, notificati/autorizzati dall'Organismo di accreditamento/notifica competente.

Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su Tecnocontrolli, inclusi quelli in materia di indipendenza e riservatezza.

Nel caso in cui il CAB-NB utilizzi dei subappaltatori per l'esecuzione di alcune specifiche attività di prova rientranti nelle richieste di certificazione questi vengono indicati direttamente in sede di contratto offerta con riferimento alla norma e al possesso o meno di specifico accreditamento per consentire al Cliente una eventuale ricusazione motivata (vedere modalità di cui al successivo sotto par. 9.1)

In caso di utilizzo di subappaltatore non accreditato questo è stato preventivamente qualificato dal CAB-NB; l'accettazione dell'offerta/contratto da parte del cliente da evidenza anche del consenso all'eventuale utilizzo di servizi in subappalto.

L'impiego di professionisti esterni al CAB_NB per le attività di verifica 2+ non si configura come subappalto ma, questi sono qualificati dal CAB_NB ai sensi del DL 106/2017; il nominativo dei verificatori incaricati (interni o esterni) è indicato direttamente in sede di contratto offerta per consentire al Cliente una eventuale ricusazione motivata (vedere modalità di cui al successivo sotto par. 9.1).

11.1 Gestione ricusazioni Verificatori e/o subappaltatori

Qualora le attività oggetto del CCFPC_CPR u.r. (Contratto-Domanda Certificazione CPR) preveda l'impiego subappaltatori per le attività di prova e/o certificazione il cliente ha la possibilità di esprime eventuali riserve/ricusazioni motivandole direttamente sullo stesso modulo di contratto (accettazione con riserva).

Sempre nel CCFPC_CPR u.r. (Contratto-Domanda Certificazione CPR) sono indicati i nominativi dei verificatori incaricati dello svolgimento delle attività di certificazione; anche in questo caso il cliente ha la possibilità di esprime eventuali riserve/ricusazioni motivandole direttamente sullo stesso modulo di contratto (accettazione con riserva).

Il Caso di espressa riserva da parte del Cliente il CAB provvederà:

- a prendere in carico la questione sollevata dal Cliente in sede contrattuale;
- a comunicare allo stesso il nominativo del Responsabile del procedimento di valutazione e le azioni intraprese per la risoluzione entro e non oltre il quindicesimo giorno lavorativo dal ricevimento.

12 – Compensi dovuti al CAB-NB

12.1 Compensi e rimborsi

Per le attività prestate ai fini della valutazione della conformità ed espressamente elencate nell'offerta, saranno dovuti alla Tecnocontrolli i compensi ivi indicati. Nel caso in cui il rilascio del documento di conformità/certificato richiedesse attività supplementari non espressamente previste, sarà dovuto dall'Organizzazione un corrispettivo ulteriore commisurato all'effettivo impegno richiesto e calcolato sulla base della tariffa indicata nell'offerta in termini di giorno/uomo.

Oltre ai compensi previsti nella documentazione contrattuale, ove non diversamente pattuito, saranno a carico dell'Organizzazione le spese di trasferta sostenute da Tecnocontrolli per le attività di verifica forfettizzate nella misura indicata nell'offerta. Ove quest'ultima non specificasse la misura forfettaria delle spese di trasferta, le stesse saranno rimborsate al costo effettivo sostenuto da Tecnocontrolli. Sarà facoltà dell'Organizzazione chiedere copia dei giustificativi delle spese addebitate.

12.2 Tariffari

La Tecnocontrolli eroga i propri servizi di Certificazione di prodotto, processo e servizio sulla base di specifici tariffari (Es. Reg-3b All1b u.r. Tariffario certificazione AVCP 1, 1+ e 2+); detti tariffari vengono riesaminati annualmente e possono essere confermati o modificati a insindacabile giudizio della stessa Tecnocontrolli.

I tariffari, nel caso del CAB, vengono comunicati all'Ente di Accreditamento all'atto dell'istruttoria autorizzativa ed eventualmente aggiornati se richiesto dalle procedure dell'Ente Accreditante.

La Tecnocontrolli si riserva la possibilità di applicare specifiche scontistiche caso per caso in funzione degli elementi variabili (es. quantità, ripetitività, durata dell'incarico, ecc.) definiti a livello contrattuale.

12.3 Termini di pagamento, fatturazione e interessi per ritardo

Ove non diversamente previsto dall'offerta o da altri documenti contrattuali, gli importi dovuti a Tecnocontrolli per corrispettivo e spese saranno pagati dall'Organizzazione con Rimessa Diretta data fattura, salvo diverse pattuizioni definite contrattualmente. In caso di pagamenti dilazionati per l'eventuale ritardo rispetto a quanto pattuito si applicherà un interesse di mora pari al tasso di interesse legale vigente al momento del pagamento maggiorato di 2 punti.

I compensi per l'attività svolta da Tecnocontrolli saranno dovuti dall'Organizzazione anche in caso di mancata emissione del certificato/della dichiarazione/rapporto di ispezione per assenza dei requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia al contratto.

Tecnocontrolli può sospendere o ritirare qualsiasi certificato o rapporto ovvero sospendere i propri servizi in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dell'Organizzazione alla Tecnocontrolli. Tale previsione si applica anche quando l'obbligazione di pagamento è a carico del precedente proprietario e/o gestore e/o responsabile del prodotto e/o sistema in relazione ai quali vengono svolti i servizi.

13 – Durata del contratto

Fatti salvi i casi di contratti aventi ad aggetto singole prestazioni e ove non diversamente pattuito tra Tecnocontrolli e l'Organizzazione, il contratto è stipulato a tempo indeterminato e consente a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.

Nel caso che precede, tuttavia, restano valide per il tempo residuo di validità del certificato/della dichiarazione tutte le disposizioni del presente contratto che sono funzionali ad un corretto mantenimento del Sistema/Prodotto in conformità al documento normativo di riferimento, con particolare riguardo alla facoltà della Tecnocontrolli di effettuare le verifiche programmate o quelle comunque ritenute opportune qualora abbia ragione di ritenere che detta conformità sia venuta meno. Saranno, pertanto, dovuti a Tecnocontrolli tutti i compensi pattuiti per le attività svolte dalla medesima fino alla data di efficacia del recesso.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti l'Organizzazione ha facoltà di rinunciare al contratto con comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r. o PEC.

In tale caso la rinuncia avrà efficacia a fare data dalla accettazione della stessa da parte di Tecnocontrolli. Al riguardo si precisa che la suddetta accettazione dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia.

Qualora la comunicazione di rinuncia sia inviata con meno di 30 giorni di anticipo rispetto ad una visita programmata, l'Organizzazione rimarrà in ogni caso tenuta a pagare a Tecnocontrolli un importo pari al 20 % del corrispettivo previsto per la visita programmata.

14 – Sospensione del certificato di sistema, prodotto

La validità del certificato può essere sospesa da Tecnocontrolli in tutti i casi in cui abbia ragione di ritenere che il sistema, il prodotto non risponda più ai requisiti del documento normativo di riferimento ed in particolare nei seguenti casi:

a) mancato adeguamento da parte dell'Organizzazione alle modifiche del regolamento o del documento normativo
b) mancata risoluzione in modo soddisfacente tutte le Non Conformità riscontrate in sede di verifica nei tempi stabiliti
c) mancata accettazione di visite periodiche o suppletive richieste da Tecnocontrolli

d) mancata comunicazione di modifiche dell'organizzazione ai sensi dell'art. 6 o delle caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione.
e) mancata comunicazione, da parte del personale certificato, circa aspetti che possano influenzare la capacità di continuare a soddisfare i requisiti per il mantenimento della certificazione.
f) mancata informazione circa l'esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contestazioni aventi ad oggetto i requisiti cogenti del prodotto o del sistema.
g) mancato pagamento da parte dell'Organizzazione dei compensi dovuti a Tecnocontrolli, nei termini previsti dal contratto
h) adozione di modifiche significative apportate al prodotto e/o al Sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC), senza la preventiva Comunicazione al CAB e senza la preventiva autorizzazione.

La decisione di sospensione e/o revoca del certificato e in capo al DT che valutata la situazione venutasi a creare in riferimento alla pratica in esame, provvede a comunicare alla Segreteria Tecnico/Amministrativa la sua decisione tramite apposito format predisposto con le motivazioni da inserire nelle comunicazioni agli interessati

La sospensione verrà notificata:

- **all'Organizzazione tramite comunicazione scritta "CSRC_F (Comunicazione Sospensione-Revoca Certificazione a Fabbricante)" tramite PEC nella quale verranno precisate le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate;**
- **agli altri Enti competenti come specificato al successivo § 16**

Durante il periodo di sospensione del certificato il Cliente:

- dovrà interrompere la produzione e non potrà commercializzare i prodotti sottoposti a marcatura CE in forza del Certificato Sospeso;
- non potrà fare uso del materiale pubblicitario che contenga riferimenti alla certificazione (come riportato all'articolo 18 del presente documento),
- dovrà portare a conoscenza dei terzi interessati la situazione di sospensione, attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione (es. Sito WEB)

La sospensione può essere richiesta anche dal fabbricante (autosospensione) per fondati motivi (es. per sospensione temporanea della produzione, trasferimento del sito produttivo, modifiche agli impianti e/o al ciclo produttivo, ecc.), il quale dovrà comunicare a mezzo e-mail la richiesta di sospensione con le motivazioni del caso.

La richiesta di sospensione deve essere approvata dal DT CAB sulla base delle motivazioni addotte dal Fabbricante e comunicata come indicato al successivo § 16

14.1 Durata del periodo di sospensione

La durata della sospensione, in uno qualsiasi dei casi di inadempienza, è dipendente dalle tempistiche di risoluzione della situazione che aveva dato origine al provvedimento. In ogni caso, non può eccedere i sei (6) mesi; decorso tale periodo senza che la sospensione abbia potuto essere annullata, la Certificazione viene revocata.

In caso di richiesta motivata (autosospensione) la durata della sospensione non può essere superiore a dodici (12) mesi.

Qualora entro i termini massimi sopra indicati il fabbricante non abbia risolto le cause che hanno portato alla sospensione o all'auto sospensione, il certificato viene automaticamente revocato.

14.2 Revoca della sospensione e Ripristino della Certificazione

La revoca della sospensione può avvenire esclusivamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- il Fabbricante ha risolto in modo soddisfacente tutte le Non Conformità riscontrate;
- è venuta meno la causa che aveva determinato il provvedimento di sospensione;
- Il Fabbricante ha presentato richiesta di ripristino per superamento delle condizioni di autosospensione

Il ripristino della validità dei Certificati è subordinato alla verifica dell'effettiva eliminazione delle carenze rilevate o del ripristino delle condizioni di conformità.

A tal fine, TECNOCONTROLLI effettuerà una visita suppletiva presso il sito produttivo al fine di accertare la piena rispondenza del sistema di controllo della produzione di fabbrica a tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Gli oneri economici relativi allo svolgimento delle attività di verifica per il ripristino della certificazione sono a carico del Fabbricante e saranno formalizzati mediante apposita offerta economica, secondo quanto previsto dal Tariffario TECNOCONTROLLI in vigore.

15 – Revoca del certificato di sistema, prodotto

15.1 Cause di revoca

Oltre che nei casi espressamente previsti da ciascun Regolamento o Guida, il certificato di conformità può essere revocato da Tecnocontrolli nei seguenti casi:

a) mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione del certificato nel termine comunicato da Tecnocontrolli.
b) cessazione dell'attività dell'Organizzazione (o della produzione del bene) oggetto di certificazione o sospensione della stessa per un periodo superiore a 12 mesi.
c) condanna dell'Organizzazione o del personale per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del sistema o del prodotto oggetto di certificazione.

Si precisa che Tecnocontrolli potrà revocare il certificato di conformità, oltre che nei casi sopra indicati sub a), b), c), in tutti i casi in cui il sistema, prodotto o il personale non garantiscano il rispetto dei requisiti minimi del documento normativo di riferimento. e/o a decorrenza dei termini di risoluzione delle cause di sospensione.

La decisione di sospensione e/o revoca del certificato e in capo al DT che valutata la situazione venutasi a creare in riferimento alla pratica in esame, provvede a comunicare alla Segreteria Tecnico/Amministrativa la sua decisione tramite apposito format predisposto con le motivazioni da inserire nelle comunicazioni agli interessati

16 – Obblighi in caso di Sospensione o Revoca del certificato di sistema, prodotto

Qualora si verifichi uno degli eventi che comportano la sospensione o la revoca (o rinuncia da parte del cliente) del certificato di conformità, Tecnocontrolli provvederà a darne comunicazione mediante PEC[6] indicando la data di decorrenza del provvedimento **al fabbricante e contestualmente ai Ministeri competenti (MIT, MiMIT e Min. Interno)**

In caso di motivazioni tecniche i provvedimenti di sospensione saranno anche comunicati agli altri Organismi Notificati[7] "CSRC_AN u.r. (Comunicazione Sospensione-Revoca Certificazione ad Autorità di Notifica)" per le medesime Norme alle quali gli stessi provvedimenti fanno riferimento. Il certificato di conformità dell'Organizzazione sarà inoltre segnato come revocato negli elenchi presenti sul sito web di Tecnocontrolli (www. Tecnocontrolli.it).

Nell'ambito degli obblighi che gravano su Tecnocontrolli, questa provvederà anche all'aggiornamento del registro dei certificati emessi disponibile sul proprio sito Internet con la nota e la data di sospensione o revoca "RCFPCCPR u.r. (Registro Aziende Certificate FPC-CPR)".

In caso di revoca l'Organizzazione:

- dovrà interrompere la produzione e non potrà commercializzare i prodotti sottoposti a marcatura CE in forza del Certificato Revocato;
- non potrà fare uso del materiale pubblicitario che contenga riferimenti alla certificazione (come riportato all'articolo 18 del presente documento),
- dovrà portare a conoscenza dei terzi interessati la situazione di revoca, anche eliminando dai propri canali ufficiali di comunicazione (es. Sito WEB) riferimenti e riproduzioni del certificato revocato.

[6] Nel caso di clienti esteri in paesi dove non è previsto l'utilizzo della posta elettronica certificata, il provvedimento sarà comunicato tramite e-mail dell'Organismo con ricevuta di consegna e lettura.
[7] Presenti sul registro ufficiale UE "Nando"

17 – Limiti della Certificazione e responsabilità

17.1 Limiti per certificazione di sistema

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione nell'ambito dei sistemi 1 e 1 + e 2 non costituiscono attestazione né garanzia da parte di Tecnocontrolli del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sull'Organizzazione certificata.

Pertanto, l'Organizzazione è e rimane l'unica responsabile, sia verso sé stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e si impegna a tenere indenne Tecnocontrolli ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di Tecnocontrolli in base al presente contratto.

17.2 Limiti per certificazione di prodotto, processo e servizio

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di un prodotto hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dello stesso rispetto ad un dato documento normativo di riferimento. Nel caso di certificazione volontaria i loro effetti sono limitati ai rapporti tra Tecnocontrolli e l'Organizzazione e non costituiscono attestazione né garanzia da parte di Tecnocontrolli del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto gravanti sulla Organizzazione stessa.

Pertanto l'Organizzazione è e rimane l'unica responsabile, sia verso se stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e pertanto l'Organizzazione si impegna a tenere indenne Tecnocontrolli ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di TECNOCONTROLLI in base al presente contratto.

17.3 Limiti per l'emissione delle certificazione di prodotto a seguito di prove di laboratorio

Il rilascio di certificati e/o rapporti di prova a seguito di prove di laboratorio su campioni forniti dal cliente hanno esclusivamente ad oggetto la verifica e la certificazione/attestazione dei risultati ottenute con i test eseguiti secondo le disposizioni normative di riferimento specifiche.

I valori riscontrati sono riferibili esclusivamente ai campioni testati e non costituiscono attestazione né garanzia da parte di Tecnocontrolli del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti gravanti sull'Organizzazione.

Pertanto l'Organizzazione è e rimane l'unica responsabile, sia verso se stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere e pertanto l'Organizzazione si impegna a tenere indenne Tecnocontrolli ed i suoi dipendenti ed ausiliari da qualsiasi reclamo, azione o pretesa di terzi connessa all'esecuzione delle attività di TECNOCONTROLLI in base al presente contratto.

18 – Limitazione di responsabilità[8]

In caso di inadempimento definitivamente accertato di Tecnocontrolli dovuto ad errore od omissione nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, la responsabilità di Tecnocontrolli sarà limitata al minore tra l'importo pari a 10 volte il compenso contrattualmente previsto per la medesima attività e 100.000,00 Euro.

Il CAB-NB ha in ogni caso adempiuto agli obblighi di cui al D.lgs. 106/2017 Allegato D che prevede l'accensione e il mantenimento di una Polizza Assicurativa (del tipo RCO) con massimale minimo di € 3.500.000,00.

19 – Codice Etico (EX DLGS 231/2001)

L'Organizzazione dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo,

[8] *Paragrafo esplicitamente richiamato per accettazione nel "CCFPC Contratto Certificazione FPC u.r." ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile*

l'Organizzazione dichiara di aver visionato il Codice Etico e di Comportamento, elaborato da Tecnocontrolli, disponibile sul sito web www.tecnocontrolli.it.

L'Organizzazione è consapevole che Tecnocontrolli non rientra nei parametri di cogenza del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ma che ha adottato un codice etico di comportamento atto a prevenire comportamenti che possano comunque ricadere nelle fattispecie di reati contemplati dal suddetto decreto e ss. mm.

L'Organizzazione garantisce, nei rapporti con Tecnocontrolli, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e riconosce, in difetto, il diritto di Tecnocontrolli di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1373 del codice civile, oppure, a sua scelta, di risolvere il contratto, diritti da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

In forza del "Codice Etico", adottato da Tecnocontrolli è fatto divieto a collaboratori e dipendenti della Società stessa di:

a) ricevere qualsivoglia commissione, percentuale o utilità altrimenti denominate;
b) intraprendere alcuna relazione di affari con l'Organizzazione, che possa determinare conflitto di interessi con la funzione da essi ricoperta in TECNOCONTROLLI;
c) ricevere doni, biglietti di viaggio o ogni altra utilità a carattere non monetario che possa eccedere l'ordinaria cortesia nei rapporti di affari.

La violazione dei già menzionati principi da parte dell'Organizzazione comporta la facoltà per Tecnocontrolli di risolvere il contratto, salva ogni facoltà per Tecnocontrolli di richiedere il risarcimento del danno.

20 – Clausola di decadenza

Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di Tecnocontrolli dovrà essere avanzato dall'Organizzazione, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dall'evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.

21 – Uso del marchio

21.1 Generalità

a) L'uso del marchio Tecnocontrolli da parte delle Organizzazioni è consentito all'Organizzazione secondo i termini e le condizioni previste dal presente articolo.
b) L'utilizzo dei marchi dovrà essere riferito esclusivamente ai servizi, ai prodotti all'oggetto o agli aspetti gestionali interessati dalle verifiche/ispezioni effettuate da Tecnocontrolli ed a cui attengono le certificazioni di conformità/ i rapporti di ispezione/verbali rilasciati da Tecnocontrolli.
c) L'utilizzo del marchio è consentito solo se accompagnato degli estremi e dall'oggetto (norma di riferimento e, numero di certificato) del certificato emesso da Tecnocontrolli.
d) Ogni utilizzo non espressamente previsto dai Regolamenti Tecnocontrolli relativi ai singoli servizi, dai contratti o da altra normativa applicabile, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto da Tecnocontrolli.
e) La facoltà di utilizzare il marchio Tecnocontrolli non può essere in alcun modo trasferita dalle Organizzazioni a terzi.
f) Le Organizzazioni possono fare uso del marchio solo per il periodo di validità delle certificazioni di conformità rilasciate da Tecnocontrolli.
g) Ove le certificazioni di sistema/prodotto siano sospese, revocate, rinunciate o vengano comunque a cessare per qualsiasi motivo, sia permanentemente che temporaneamente, le Organizzazioni dovranno immediatamente interrompere qualsiasi utilizzo del marchio.
h) Il marchio Tecnocontrolli può essere riprodotto in dimensioni reali o anche maggiori o minori rispetto ad esse, purché ne vengano rispettate le proporzioni e ne venga assicurata la leggibilità. Non è consentita la riproduzione parziale del marchio.
i) Alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, possono essere riprodotti purché in forma integrale e leggibile anche i certificati rilasciati da Tecnocontrolli.
j) Per ogni violazione delle regole in materia di uso dei marchi contenute nel presente Documento, nei contratti, nei Regolamenti TECNOCONTROLLI relativi ai singoli servizi erogati o nell'ulteriore disciplina applicabile, l'Organizzazione dovrà corrispondere a TECNOCONTROLLI una penale pari a euro 30.000,00.

k) È fatta salva la facoltà per il Tecnocontrolli di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno a qualsivoglia titolo subito, in ragione dell'uso improprio del marchio da parte delle organizzazioni.
l) Tecnocontrolli si riserva di effettuare le verifiche ritenute più opportune al fine accertare che il marchio sia utilizzato nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da ogni altra regolamentazione applicabile, anche richiedendo all'Organizzazione l'esibizione di documentazione quale cataloghi, imballaggi, carta intestata, etc. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'Organizzazione di esibire quanto richiesto da TECNOCONTROLLI comporta l'applicazione di quanto previsto al successivo capoverso.
m) In caso di violazione delle previsioni contenute ai precedenti punti ed ali successivo articolo 20.2, Tecnocontrolli avrà la facoltà di risolvere il contratto per l'erogazione dei servizi ai sensi dell'art. 1456 c.c.
n) L'uso dei marchi degli Organismi di Accreditamento da parte delle Organizzazioni è regolamentato dagli specifici regolamenti degli Organismi di Accreditamento disponibili nei rispettivi siti web.

21.2 Regole particolari per l'uso del marchio relativo alle certificazioni di prodotto

Fatte salve le facoltà previste al precedente articolo 20.1, il marchio Tecnocontrolli relativo a certificazioni di prodotto può essere utilizzato solo a seguito di autorizzazione scritta da parte di Tecnocontrolli, che fornisce all'Organizzazione un modello del marchio e le relative caratteristiche.

Qualora l'organizzazione intenda utilizzare in abbinamento al marchio di Tecnocontrolli anche dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA) è fatto obbligo di rispetto delle disposizioni vigenti definite con il Regolamento ACCREDIA RG-09 nella revisione vigente disponibile sul sito web di Accredia.

Ogni tipo di riproduzione che l'Organizzazione intenda apporre, a titolo esemplificativo, su prodotti, documentazione commerciale, etichette, imballaggi deve essere sottoposta a preventiva approvazione del Tecnocontrolli.

22 – Comunicazione e pubblicità da parte delle organizzazioni

Le disposizioni di cui al precedente punto 20 si applicano anche ai rapporti tra Tecnocontrolli e le Organizzazioni, con riferimento alla comunicazione, anche pubblicitaria, che queste ultime intendano fare in merito alle certificazioni rilasciate da Tecnocontrolli.

In particolare, nelle suddette attività, le Organizzazioni dovranno avere cura di specificare la tipologia di certificazione rilasciata da Tecnocontrolli e le eventuali limitazioni o condizioni poste da Tecnocontrolli.

23 – Rinuncia, sospensione, revoca dell'accreditamento e/o autorizzazione (quando applicabile)

Tecnocontrolli si impegna ad informare l'Organizzazione dell'eventuale rinuncia/revoca/sospensione dell'accreditamento nel settore di appartenenza, nonché a fornire le informazioni che si rendano necessarie nella fase di passaggio ad altro Organismo accreditato.

Tecnocontrolli non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all'Organizzazione dalla rinuncia/sospensione/revoca dell'accreditamento; nei suddetti casi, l'Organizzazione ha facoltà di rinunciare alla certificazione senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

24 – Trattamento dati personali

I dati personali dell'Organizzazione saranno trattati dal Titolare del Trattamento Tecnocontrolli s.r.l., con sede legale in Calderara di Reno (BO), via A. Marzocchi, 27, CF e P.IVA 02279781203, secondo le modalità e per le finalità descritte nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

Si precisa che l'Organizzazione potrà in qualunque momento modificare il consenso reso a valle di tale Informativa, con particolare riferimento al consenso reso per il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. (b) della suddetta (la cui eventuale revoca non compromette l'esecuzione del contratto di servizi in essere) scrivendo a info@tecnocontrolli.it. Inoltre, in qualità di Interessato l'Organizzazione potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 inviando una raccomandata a/r a Tecnocontrolli sede legale o PEC tecnocontrollisrl@pec.it all'attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure inviando un messaggio e-mail all'indirizzo info@tecnocontrolli.it .

Il Titolare del trattamento potrà essere sempre contattato mediante i recapiti indicati sul sito web www.tecnocontrolli.it all'attenzione del DPO (Data Protection Officer).

25 – Foro competente/arbitrato

a) Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto i) in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti al Tecnocontrolli e a quelle inerenti l'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del Tecnocontrolli, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, ad istanza della parte più diligente.
b) In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell'arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.
c) La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna su richiesta avanzata dalla parte istante.
d) I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
e) Il Collegio ha sede a Bologna e l'arbitrato è irrituale e secondo diritto.
f) Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.
g) Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.
h) La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.
i) Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a Tecnocontrolli per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti all'uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo di Tecnocontrolli sono di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

26 – Ricorsi, segnalazioni e reclami

Ai termini e alle espressioni utilizzate è attribuito il significato indicato nelle definizioni contenute nella norma ISO/IEC 17000 nelle definizioni seguenti:

Reclamo: Espressione di insoddisfazione manifestata dall'Organizzazione (o altra parte terza interessata) inerente all'attività di certificazione svolta dal CAB_NB.

Ricorso: Richiesta o istanza, presentata esclusivamente dalle Organizzazioni clienti, rivolta contro un atto o una decisione del CAB_NB assunta nel corso o a conclusione di un iter di certificazione, al fine di ottenerne la modifica e/o l'annullamento.

I Clienti/Enti e tutti i soggetti interessati all'attività del CAB-NB, possono presentare una segnalazione o un reclamo mediante comunicazione telefonica o scritta, o un ricorso solo mediante comunicazione scritta (mail o PEC) alla Tecnocontrolli.

26.1 Modalità operative di gestione dei reclami e dei ricorsi

I ricorsi, le segnalazioni ed i reclami devono comprendere tutti i dati che permettano di identificare l'attività, svolta da Tecnocontrolli, oggetto della comunicazione da parte dell'Organizzazione ed essere indirizzati a Tecnocontrolli possibilmente tramite E-mail o PEC.

Nella gestione dei ricorsi, segnalazioni e reclami Tecnocontrolli garantisce che non verrà intrapresa alcuna azione discriminatoria nei confronti del ricorrente/reclamante

26.1.1 Segnalazioni e Reclami

La Segreteria Tecnico/Amministrativa riceve il reclamo mediante e-mail o PEC lo inoltra via e-mail al Direttore Tecnico; in caso di reclamo telefonico registra l'oggetto del reclamo, nominativo del reclamante, azienda ed eventuale servizio contestato e inoltra le informazioni raccolte via e-mail al Direttore Tecnico del CAB;

il DT valuta il reclamo

a) se è immediatamente risolvibile telefonicamente, lo risolve, senza nessuna registrazione dello stesso;
b) altrimenti
   I. comunica la presa in carico del reclamo al "mittente" entro 30 giorni dal ricevimento;
   II. istruisce la pratica (raccogliendo tutta la documentazione riferibile alla contestazione aprendo apposita cartella file sul repository del CAB), la valuta e procede a informare il Comitato di Controllo e Garanzia per concordare le azioni da intraprendere;
   III. apre la posizione del reclamo sul "Registro dei reclami/ricorsi" in formato .xlsx
   IV. comunica mediante e-mail la "Decisione sul reclamo" al Cliente indicando eventuali i tempi di risoluzione previsti; con la stessa è chiesta al Cliente una valutazione sulla risoluzione adottata.
   V. completa la registrazione con l'esito della gestione del Reclamo sull'apposito registro e allegando la documentazione di chiusura nella cartella file di riferimento.

Nel caso in cui l'istruttoria porti al componimento del reclamo, la SG, acquisito il parere del DT, dovrà dare corso alle successive azioni correttive (AC) definite con le risultanze/esito della gestione del Reclamo.

26.1.2 Ricorsi

La Segreteria Generale che riceve il ricorso mediante e-mail o PEC lo inoltra via e-mail al Direttore Tecnico;

NB.
Con riferimento alle decisioni di Tecnocontrolli riguardanti l'iter certificativo, l'Organizzazione (e comunque qualsiasi fonte esterna) può fare ricorso contro le stesse, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione.

Non sono considerati ricorsi eventuali segnalazioni pervenute telefonicamente; se dall'interlocuzione telefonica la Segreteria ritiene che possano configurarsi i presupposti per un ricorso informerà l'interlocutore sull'iter corretto da seguire

In nessun caso la presentazione di un ricorso interrompe la validità della decisione contro cui è presentato; resta sempre comunque possibile per il ricorrente presentare unitamente al ricorso eventuale documentazione integrative a sostegno del ricorso stesso e/o comprovate, a suo giudizio, l'inadeguatezza della decisione del CAB; tale documentazione deve essere allegata direttamente all'istanza presentata o nel corso dell'Iter di gestione da parte del CAB (di seguito riportata) entro i sessanta giorni previsti per l'esame del ricorso presentato.

Il DT valuta il ricorso

a) comunica la presa in carico del reclamo al "mittente" entro 30 giorni dal ricevimento tramite PEC
b) istruisce la pratica (raccogliendo tutta la documentazione riferibile alla contestazione aprendo apposita cartella file sul repository del CAB)
c) apre la posizione del reclamo sul "Registro dei reclami/ricorsi" in formato .xlsx
d) entro 60 giorni dalla presentazione esamina i ricorsi in accordo alle proprie istruzioni interne, procede a informare il Comitato di Controllo e Garanzia per concordare le azioni da intraprendere, inclusa l'eventuale audizione dei rappresentanti del ricorrente/reclamante
e) effettua gli accertamenti necessari e, al termine degli stessi, darà formale comunicazione ai soggetti ricorrenti dell'esito delle verifiche effettuate e delle azioni eventualmente messe in atto
f) con specifico riferimento ai ricorsi, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle coinvolte nell'attività contestata (es. Iter di certificazione). Tecnocontrolli invierà al ricorrente dei rapporti sul progresso e sui risultati del ricorso
g) comunica le decisioni del CAB al ricorrente dopo massimo ulteriori 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso (totale massimo durata Iter 120 giorni dal ricevimento), tramite lettera PEC

h) completa la registrazione con l'esito della gestione del Ricorso sull'apposito registro e allegando la documentazione di chiusura nella cartella file di riferimento.

Nel caso in cui l'istruttoria porti al componimento del reclamo, la SG, acquisito il parere del DT, dovrà dare corso alle successive azioni correttive (AC) definite con le risultanze/esito della gestione del Ricorso

Ogni spesa relativa al ricorso, alla segnalazione e al reclamo rimane a carico del ricorrente, salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

27 – Sanzioni commerciali

Tecnocontrolli non sarà tenuta ad adempiere qualsiasi obbligo assunto in base al Contratto (inclusi, senza limitazione, obblighi di (a) eseguire, consegnare, accettare, vendere, acquistare, pagare a o ricevere denaro da o attraverso una persona o entità, o (b) compiere qualsiasi altro atto) se ciò risultasse in una violazione di, o fosse incompatibile con, o esponesse Tecnocontrolli all'applicazione di sanzioni ai sensi di qualsiasi risoluzione adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e/o ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, decreto, ordinanza, richiesta, norma o requisito dell'UE, del Regno Unito e/o degli Stati Uniti d'America che facciano riferimento a embarghi o boicottaggi internazionali o a controlli sul commercio estero, sulle esportazioni e/o sulle importazioni, (inclusi, senza limitazioni, il finanziamento, il pagamento, l'assicurazione, il trasporto, la consegna o lo stoccaggio di prodotti e/o servizi) di seguito complessivamente "Sanzioni Commerciali".

Nel caso in cui nell'ambito dell'esecuzione del Contratto trovassero applicazione le Sanzioni Commerciali sopra individuate, Tecnocontrolli avrà il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione:

a. di sospendere immediatamente il pagamento o l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto fino a quando le Sanzioni Commerciali saranno in vigore; e/o
b. al completo disimpegno dall'obbligo interessato dalle Sanzioni Commerciali, qualora l'incapacità di adempiere l'obbligo persista fino al termine previsto contrattualmente per l'adempimento, (resta inteso che per pagamenti da effettuare o ricevere per attività e/o servizi già forniti, l'obbligo di pagamento in questione rimarrà in ogni caso solo sospeso fino al momento in cui il pagamento potrà essere effettuato senza che possano trovare applicazione le Sanzioni Commerciali); e/o
c. di risolvere il Contratto, fatti salvi i diritti e gli obblighi di Tecnocontrolli alla data della risoluzione.